

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 114/2011

Art. 3 sostituzione dell'articolo 15 del DPRReg 114/2011

Art. 4 modifica all'articolo 17 del DPRReg 114/2011

Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 114/2011

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:

< spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto; >>.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:

<<c> affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto; >>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 15 del DPRReg 114/2011

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<art. 15

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:

a) spese per il personale dipendente:

1) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;

2) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari. La retribuzione rendicontabile è quantificata sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un *timesheet* e dal costo orario lordo del personale stesso;

b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;

c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore a 500,00 euro per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e in misura non superiore a 800,00 euro per progetti realizzati in rete o da soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). Resta fermo il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e bis). >>

Art. 4 modifica all'articolo 17 del DPR 114/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 le parole: <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE